

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

16 MARTEDÌ**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

Versamento della rata saldi e acconti per titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013, hanno effettuato il primo versamento entro il 17-6-2013 o l'8-7-2013 (contribuenti soggetti agli studi di settore), devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti. Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 e alla tabella 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Si tenga presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal dpcm 13-6-2013 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15-6-2013); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount.

INPS

Versamento dei contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a do-

micilio, quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2013 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2012) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 20% (nel 2012 era 18%) per i soggetti cosiddetti «coperti», cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 27 del 12-2-2013 consultabile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati interessati dalla riforma del ministro Elsa Fornero (legge n. 92 del 28-6-2012), oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista ai quali si rimanda per approfondimenti, e sono tuttora soggetti a interventi modificativi con il decreto legge n. 76 del 28-6-2013 pubblicato lo stesso giorno sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150.

CONDOMINI

Versamento ritenuta del 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio d'impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini, che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% per le ristrutturazioni edilizie o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4%, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

17 MERCOLEDÌ**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

Versamento di saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore. I contribuenti non soggetti a studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati,

che non hanno effettuato entro il 17 giugno scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013; possono provvedervi entro oggi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute, compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2013) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2013).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 1 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2013, con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale, in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore. I contribuenti non soggetti agli studi di settore che non hanno effettuato entro il 17 giugno scorso il versamento del diritto camerale 2013 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online, con la possibilità di compensare

il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online, con la possibilità di compensare

il diritto annuale camerale maggiorato dello 0,4% con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento, riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Versamento delle imposte con maggiorazione per contribuenti non soggetti a studi di settore. I contribuenti non soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 17 giugno scorso il versamento dell'Ivie e dell'Ivafe, dovute a saldo per l'anno 2012 e/o in acconto per l'anno 2013; possono provvedervi entro oggi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che siano proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengano attività finanziarie all'estero.

Tali imposte sono dovute con riferimento al periodo d'imposta 2012 e non più 2011, com'era originariamente stabilito.

I versamenti dell'Ivie e Ivafe effettuati per l'anno 2011 si considerano effettuati in acconto delle relative imposte dovute per il 2012.

Data la particolarità della scadenza, si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 28/E, 12/E e 13/E, rispettivamente del 2-7-2012 e del 3 e 9-5-2013, e con la risoluzione n. 27/E del 19-4-2013.

IRPEF

Versamento cumulativo delle ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione. I sostituti d'imposta non interessati dagli studi di settore che nel corso del 2012 hanno corrisposto

esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti, operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari, ovvero cumulativamente entro il 17 giugno scorso.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata dall'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento di imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 giugno scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 17 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell'Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà, per i soggetti che presentano il modello Unico 2013, di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2013 a partire dal 17 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno versato entro il 17 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata;

- i contribuenti che non hanno pagato entro il 17 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenzia-entrate.gov.it.

Si fa presente che, qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro l'1-7-2013), è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2012 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

25 GIOVEDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tra-

mite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda, infatti, che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di giugno e/o al secondo trimestre (aprile-giugno) 2013.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile, quindi, presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quat-

tro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità men-

sile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e n. 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario